

Scadenze

Novembre 2024

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 09.10.2024

1 VENERDÌ

SCRITTURE
CONTABILI

Scritture ausiliarie di magazzino – Attivazione dell'obbligo di tenuta

Attività - Inizia a decorrere, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di ottobre, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d'imposta precedenti, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d'imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.

Soggetti obbligati - Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare.

Modalità - Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere tenute, se nei precedenti due periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.

Tali scritture vanno impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.

Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene oppure per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.



Riferimenti normativi

- Artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- Art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695.

SCRITTURE
CONTABILI

Scritture ausiliarie di magazzino – Cessazione dell'obbligo di tenuta

Attività - Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello scorso mese di ottobre, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.

Soggetti obbligati - Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 ottobre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono non essere tenute a partire dal mese di novembre, se nei precedenti due periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.000,00 e di euro 1.100.000,00.

Modalità - L'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo

fino all'esercizio sociale che si è concluso lo scorso 31 ottobre, possono essere sospese o possono essere tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. n. 600/1973.



Riferimenti normativi

- Artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- Art. 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695.

11 LUNEDÌ

DICHIARAZIONI

Assistenza fiscale - Modello 730



Attenzione

La scadenza originaria è il 10 novembre e slitta in quanto cade di domenica.

Attività - • Consegna da parte del CAF /professionista abilitato al lavoratore dipendente o al soggetto pensionato della copia del mod. 730 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 integrativo;

- Invio telematico all'Agenzia delle Entrate da parte del CAF / professionista abilitato dei modelli 730 integrativi e dei relativi modelli 730-4 integrativi;
- Comunicazione al sostituto d'imposta da parte del CAF /professionista abilitato del mod. 730-4 se non è possibile l'invio telematico all'Agenzia.

Soggetti obbligati - CAF e professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale.

Modalità - Consegna di copia del mod. 730 integrativo e del relativo prospetto di liquidazione 730-3 integrativo nonché invio dello stesso all'Agenzia delle Entrate.



Riferimenti normativi

- D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395;
- Art. 16 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164;
- D.M. 7 maggio 2007, n. 63.

IMPOSTE INDIRETTE

Imposta di bollo - Versamenti rateali



Attenzione

La scadenza originaria è il 10 novembre e slitta in quanto cade di domenica.

Attività - Versamento in modo virtuale dell'imposta di bollo sugli assegni circolari in circolazione alla fine del 3° trimestre.

Soggetti obbligati - Banche e Istituti di Credito che sono autorizzati a procedere all'emissione di assegni circolari.

Modalità - L'adempimento deve essere posto in essere mediante corresponsione del tributo dovuto, utilizzando il modello F24 utilizzando il codice tributo "2505 - Bollo virtuale - rata.

**Riferimenti normativi**

- Artt. 5 e 17 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;
- Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 14 luglio 2011;
- Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 4 marzo 2011.

15**VENERDÌ****COMUNICAZIONE****Comunicazione contanti superiori 10.000 euro**

Attività - Invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.

Soggetti obbligati - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.

Modalità - La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.

**Riferimenti normativi**

- Art. 47 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
- UIF, provvedimento 28 marzo 2019.

IVA**Fatturazione differita**

Attività - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di settembre e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolli di consegna e simili), tenendo presente che l'annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.

Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte e/o professione.

Modalità - Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).

**Riferimenti normativi**

- Artt. 21 e 23 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- Art. 1 del D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472.




IVA**Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00**


Attività - Annotazione dell'eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a 300,00 euro.

Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professione.

Modalità - Per le fatture emesse nel corso del mese, d'importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:

- i numeri delle fatture cui si riferisce;
- l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta,

	<p>distinti secondo l'aliquota Iva applicata;</p> <p>mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell'attività propria d'impresa, dell'arte o della professione, si deve ritenere consentita l'annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono; • l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'importo dell'imposta distinti per aliquota Iva applicata. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 6 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n. 695; • Art. 7, comma 2, lettera aa), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.
IVA	<p>Trasmissione dati fatture transfrontaliere passive</p> <p>Attività - Trasmissione fatture elettroniche operazioni transfrontaliere passive ricevute nel mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Gli operatori IVA residenti sono obbligati a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi ad operazioni passive ricevute da soggetti non stabiliti territorio dello Stato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione.</p> <p>Modalità - I soggetti obbligati trasmettono i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, nonché quelle, purché di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.</p> <p>La trasmissione avviene con modalità telematiche.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 23 dicembre 2021; • Art. 12, D.L. 21 giugno 2022, n. 73.
SCRITTURE CONTABILI	<p>Associazioni sportive dilettantistiche – RegISTRAZIONI contabili</p> <p>Attività - Annotazione dell'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese di ottobre.</p> <p>Soggetti obbligati - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000.</p> <p>Modalità - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legge 16 dicembre 1991, n. 398;

	<ul style="list-style-type: none"> • D.M. 11 febbraio 1997; • Art. 25 della Legge 13 maggio 1999, n. 133; • Art. 9 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544; • Art. 90, comma 2, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.
RAVVEDIMENTO	<p>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 30 giorni</p> <p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versata o versata in misura non sufficiente entro il 16 ottobre 2024.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,25% (1/10 del 12,5%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8947 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale; • 8948 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi; • 8949 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di capitale; • 8950 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi di lavoro a dipendente, assimilati e assistenza fiscale; • 8951 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi diversi; • 8952 – Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi di lavoro a dipendente, assimilati e assistenza fiscale; • 8953 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi diversi; • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

18 LUNEDÌ
ACCISE
Accise

Attenzione

La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato.

Attività - Liquidazione e pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel

corso del mese di ottobre.

Soggetti obbligati - I soggetti obbligati al versamento delle accise, sono:

- il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l'immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l'esigibilità dell'imposta;
- il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1995;

e, relativamente all'importazione di prodotti sottoposti ad accisa;

- il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all'importazione.

Modalità - Versamento con il modello F24-Accise.



Riferimenti normativi

- Art. 3, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504;
- Artt. 17, 18, 19 e 20, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- D.Dirig. 30 marzo 1998;
- D.M. 31 marzo 2000;
- Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 20 luglio 2002;
- Art. 37, comma 49, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

DICHIARAZIONI

Modello Redditi ENC - Versamento



Attenzione

La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato.

Attività - Pagamento delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024 relative alla:

- sesta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dell'1,49%;
- quinta rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dell'1,17%.

Per i soggetti ISA, versamento della:

- quinta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dell'1,17%;
- quarta rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dello 0,84%.

Soggetti obbligati - Enti non commerciali ed equiparati.

Modalità - Versamento per i soggetti titolari di partita Iva, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche.

I codici tributo sono:

- 2003 - Ires-saldo;
- 2001 - Ires acconto-prima rata;
- 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive-saldo;
- 3812 - Irap acconto-prima rata;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 - Versamento Iva sulla

base della dichiarazione annuale”.



Riferimenti normativi

- Art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- Art. 1 della Legge 23 marzo 1977, n. 97;
- Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- Artt. 30 e 31 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

DICHIARAZIONI

Modello Redditi PF – Versamento rate



Attenzione

La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato.

Attività - Pagamento delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024 relative alla:

- sesta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dell'1,49%;
- quinta rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dell'1,17%.

Per i soggetti ISA, versamento della:

- quinta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dell'1,17%;
- quarta rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dello 0,84%.

Soggetti obbligati - Persone fisiche.

Modalità - Versamento utilizzando il modello F24 specificando gli appropriati codici tributo tra cui:

- 4001 – IRPEF-saldo;
- 4033 – IRPEF-acconto-prima rata;
- 3801 – Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 3843 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – acconto;
- 3844 – Addizionale comunale all'IRPEF – autotassazione – saldo;
- 4200 – Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata;
- 1100 – Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate.



Riferimenti normativi

- Art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- Art. 1 della Legge 23 marzo 1977, n. 97;
- Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- Artt. 30 e 31 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

DICHIARAZIONI

Modello Redditi SC – Versamento rate

 **Attenzione**

La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato.

Attività - Pagamento delle somme dovute per IRES a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024 relative alla:

- sesta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dell'1,49%;
- quinta rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dell'1,17%.

Per i soggetti ISA, versamento della:

- quinta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dell'1,17%;
- quarta rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dello 0,84%.

Soggetti obbligati - Soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Modalità - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:

- 2003 – Ires – saldo;
- 2001 – Ires acconto – prima rata;
- 3800 – Imposta regionale sulle attività produttive – saldo;
- 3812 – Irap acconto – prima rata;

e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".

**Riferimenti normativi**

- D.P.C.M. 13 giugno 2014;
- Art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- Art. 1 della Legge 23 marzo 1977, n. 97;
- Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
- Artt. 30, 31 e 37 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

DICHIARAZIONI

Modello Redditi SP – Versamento rate

 **Attenzione**

La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato.




Attività - Pagamento delle somme dovute per IRPEF e addizionali a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024 relative alla:





- sesta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dell'1,49%;
- quinta rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dell'1,17%.



Per i soggetti ISA, versamento della:




- quinta rata senza alcuna maggiorazione, con interessi dell'1,17%;
- quarta rata, con la maggiorazione dello 0,40%, con interessi dello 0,84%.






Soggetti obbligati - Le società di persone ed equiparati.

	<p>Modalità - Versamento specificando gli appropriati codici tributo tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4001 - Irpef-saldo; • 4033 - Irpef-acconto-prima rata; • 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive-saldo; • 3812 - Irap acconto-prima rata; • 3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche; • 3843 - Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – acconto; • 3844 - Addizionale comunale all'Irpef – autotassazione – saldo; • 4200 - Acconto imposte sui redditi sottoposti a tassazione separata; • 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate; • 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – acconto prima rata; • 1795 - imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – saldo <p>e, se ne ricorrono le condizioni, per l'Iva il codice tributo: "6099 – versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • D.P.C.M. 13 giugno 2014; • Art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Art. 1 della Legge 23 marzo 1977, n. 97; • Artt. 17, 18, 19 e 20 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Artt. 30 e 31 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Imposta sostitutiva su intermediazione mobiliare obbligatorio</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva risultante dal cosiddetto "conto unico" del mese di ottobre in relazione agli interessi, premi ed altri frutti dei titoli obbligazionari e similari che sono stati emessi da banche, da società quotate nei mercati regolamentari e da enti pubblici.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, istituti di credito e altri intermediari autorizzati.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1239 – Imposta sostitutiva su intermediazione premi e frutti di obbligazioni e titoli similari".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 1, 2 e 4, D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239; • Art. 1, D.M. 6 dicembre 1996;

	<ul style="list-style-type: none"> • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Addizionale regionale Irpef – Versamento rata</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della rata o quota dell'addizionale regionale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; - in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese di precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3802 – Addizionale regionale all'Irpef – sostituti d'imposta".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 50 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute sui bonifici per ristrutturazione</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di ottobre sui bonifici disposti dai contribuenti che intendono beneficiare di oneri deducibili o per i quale compete la detrazione d'imposta.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche e Poste italiane.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1039 – Ritenuta operata da Banche o da Poste italiane S.p.A. all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi a bonifici disposti per beneficiare di oneri deducibili e detrazioni d'imposta".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25, D.L. 31 maggio 2010, n. 78; • Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 30 giugno 2010, n. 94288; • Art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Imposta sostitutiva su plusvalenze in regime di risparmio amministrato</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sull'entità delle plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazione da parte degli intermediari risultanti in sede di applicazione del regime del risparmio amministrato nel corso dello scorso mese di</p>

	<p>settembre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, Sim, società di gestione del risparmio, società fiduciarie ed altri intermediari autorizzati.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni da parte degli intermediari".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 6, comma 9, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Imposta sostitutiva Irpef e addizionali su premi di risultato</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente in relazione alle somme erogate ai lavoratori nel corso del mese di ottobre in relazione a premi di risultato.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente".</p> <p>Si è specificato "come regola", in quanto gli altri codici utilizzabili, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori dalle predette regioni; • 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione; • 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione; • 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali comunali e regionali sui compensi accessori del reddito di lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 23 e 24, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Art. 53, D.L. 31 maggio 2010, n. 78; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241; • Circolare Agenzia delle entrate 29 marzo 2018, n. 5/E.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Addizionale stock options</p> <p>Attività - Versamento dell'addizionale sui compensi erogati a titolo di bonus e stock options dal sostituto d'imposta nel corso del mese precedente.</p>

	<p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24 utilizzando, in generale, a decorrere dal 01/01/2017, il codice tributo "1001" in luogo del codice tributo "1033 - Addizionale operata dal sostituto d'imposta su compensi erogati a titolo di bonus e stock options".</p> <p>Gli altri codici tributo utilizzabili a decorrere dal 01/01/2017, in relazione all'ubicazione dei soggetti, sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1601- denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia" in luogo del codice tributo "1054" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1901 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguaglio impianti in Sardegna" in luogo del codice tributo "1055" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1920 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta" in luogo del codice tributo "1056" utilizzabile fino al 31/12/2016; • 1301 - denominato "Retribuzioni pensioni trasferite mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia Sardegna e Valle d'Aosta impianti fuori regione" in luogo del codice tributo "1059". <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 33, comma 2, D.L. 31 maggio 2010, n. 78; • Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenute operate dai condomini su corrispettivi per prestazioni</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese di ottobre, da parte dei condomini in qualità di sostituti d'imposta, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi inerenti a contratti d'appalto, di opere e/o di servizi eseguiti nell'esercizio di imprese.</p> <p>Soggetti obbligati - Condomini sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i codici tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente; • 1020 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Ires dovuta dal percipiente. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 25-ter, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 1, comma 43, Legge 27 dicembre 2006, n. 296; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Imposta sostitutiva sul risultato maturato in regime di risparmio gestito</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sul risultato maturato della gestione patrimoniale in sede di regime del risparmio gestito nell'ipotesi di revoca intervenuta nel corso dello scorso mese di settembre (secondo mese precedente rispetto a quello in corso).</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, Sim e società fiduciarie.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "1103 – Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 7, comma 11, D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Addizionale comunale Irpef – Versamento rata</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della rata o quota dell'addizionale comunale dell'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno; - in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef che è stata trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni inerenti alla cessazione del rapporto di lavoro. <p>Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "3848 – Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta-Saldo".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
<p>IMPOSTE DIRETTE</p>	<p>Ritenuta locazioni brevi per intermediari e portali online</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Termine ultimo entro cui è possibile effettuare il versamento delle ritenute</p>

operate a ottobre relativamente ai contratti di locazione “breve” per i quali l’intermediario immobiliare o il gestore del portale telematico è intervenuto nella fase di pagamento.

Si ricorda che le “locazioni brevi” sono quei contratti di affitto di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa, direttamente o tramite intermediari, anche online, inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali. Secondo quanto previsto dal D.L. n. 50/2017, ai redditi che derivano da questi contratti, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano in via opzionale le disposizioni relative al regime della cedolare secca con l’aliquota del 26% (21% per il primo immobile affittato), sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali sui redditi derivanti dalla locazione.

La ritenuta, da versare entro il 16 del mese successivo a quello in cui è effettuata, viene operata a titolo di acconto.

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, se intervengono nel pagamento o incassano i corrispettivi della locazione breve.

Modalità - Invio del modello F24 attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Il codice tributo da utilizzare per il versamento è il “1919”, riportando in F24 anche il mese/anno cui si riferisce la ritenuta (così per le ritenute operate a giugno occorre indicare “0006” - “2017”).



Riferimenti normativi

- Art. 4, commi da 1 a 6, D.L. 24 aprile 2017, n. 50;
- Agenzia delle entrate, Provvedimento, 12 luglio 2017, n. 132395;
- Agenzia delle entrate, Risoluzione 5 luglio 2017, n. 88/E

IVA

Liquidazione Iva periodica – Soggetti mensili



Attenzione

La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato.

Attività - Liquidazione e versamento dell’ammontare di Iva a credito dell’Erario relativa al mese di ottobre.






Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d’impresa, arte o professioni in regime mensile.

Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo “6010 - Versamento Iva mensile-ottobre”.



Riferimenti normativi

- Artt. 27 e 38, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- Art. 1, D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100;
- Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

IVA	<h3>Liquidazione IVA periodica – Soggetti trimestrali ordinari</h3> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Liquidazione e versamento dell'ammontare di Iva a credito dell'Erario relativa al terzo trimestre (mesi di luglio, agosto e settembre).</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professioni in regime ordinario trimestrale (esclusi, quindi, i soggetti che applicano i regimi speciali di cui al comma 4 dell'art. 74 del decreto Iva).</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6033 – Versamento Iva trimestrale – Terzo trimestre", con applicazione della maggiorazione dell'1%.</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 27 e 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; • Art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
TASSE E IMPOSTE VARIE	<h3>Imposta sugli intrattenimenti</h3> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti inerenti alle iniziative svolte con carattere di continuità nel corso del mese di ottobre da parte dei soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività similari.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti che esercitano attività di intrattenimento.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando il codice tributo "6728 – Imposta sugli intrattenimenti".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 15, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640; • Art. 6, D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
TASSE E IMPOSTE VARIE	<h3>Tobin tax – Versamento</h3> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. "Tobin tax") relativa alle operazioni effettuate nel corso del mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, società fiduciarie e imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico nonché altri soggetti che comunque</p>

intervengono nell'esecuzione delle operazioni, compresi gli intermediari non residenti.

Modalità - Versamento mediante il modello F24. Per consentire la corretta indicazione in F24 del rappresentante fiscale tenuto al versamento per conto degli intermediari e degli altri soggetti non residenti nel territorio dello stato, ovunque localizzati, privi di stabile organizzazione in Italia, è stato istituito il codice identificativo "72" denominato "*rappresentante fiscale*". Ai fini del versamento occorre utilizzare i seguenti codici tributo:

- 4058: Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi (art. 1, comma 491, legge n. 228/2012);
- 4059: Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity (art. 1, comma 492, legge n. 228/2012);
- 4060: Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi (art. 1, comma 495, legge n. 228/2012).

I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta, che non dispongono di un c/c presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono eseguire il pagamento con modello F24 effettuano il versamento mediante bonifico in "EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 – Capitolo 1211.

I soggetti non residenti tenuti al versamento dell'imposta ed esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, indicano le proprie generalità in luogo del codice fiscale, ove non ne siano in possesso. I codici IBAN sono pubblicati sul sito internet della Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell'Economia e delle finanze www.rgs.mef.gov.it.



Riferimenti normativi

- Art. 1, commi 491-500, Legge n. 228/2012;
- D.M. 21 febbraio 2013;
- Provv. Agenzia entrate 1 marzo 2013;
- Art. 56, D.L. n. 69/2013;
- Provv. Agenzia entrate 18 luglio 2013;
- Risoluzione 4 ottobre 2013, n. 62/E;
- Art. 56, D.L. 21 giugno 2013, n. 69.

TASSE E IMPOSTE VARIE

Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori






Attenzione

La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato.

Attività - Pagamento da parte degli assicuratori dell'acconto, nella misura del 12,5%, dell'imposta sui premi ed accessori dovuta per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

Soggetti obbligati - Compagnie ed imprese di assicurazione.

Modalità - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.

	 <p>Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 9, Legge 29 ottobre 1961, n. 1216; • Agenzia delle entrate, provv. 30 aprile 2013.
RAVVEDIMENTO	<p>Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 90 giorni</p> <p>Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 20 agosto 2024.</p> <p>Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.</p> <p>Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione ridotta pari all'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta non versata e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.</p> <p>Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8947 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale; • 8948 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi; • 8949 – Sanzione per ravvedimento su ritenute erariali – redditi di capitale; • 8950 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi di lavoro a dipendente, assimilati e assistenza fiscale; • 8951 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi diversi; • 8952 – Sanzione per ravvedimento addizionale comunale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi di lavoro a dipendente, assimilati e assistenza fiscale; • 8953 – Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef e trattenuta dai sostituti d'imposta – redditi diversi; • 8904 – Sanzione pecuniaria IVA; • 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento. <p>Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addizionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.  <p>Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Redditi di capitale, contributi, premi e altri redditi diversi</p>  <p>Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte:</p> <p>- sui redditi di capitale diversi dai dividendi corrisposti e/o maturati nel corso del mese</p>

precedente;

- su indennità per la cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel corso del mese precedente;

- contributi corrisposti a imprese nel corso del mese precedente da parte di Regioni, Province e/o Comuni, nonché da altri enti pubblici;

- sui premi e sulle vincite corrisposti e/o maturati nel corso del mese precedente derivanti da lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;

- sui redditi derivanti dalla perdita dell'avviamento commerciale corrisposti nel corso del mese precedente;

- sulle vincite e sui premi corrisposti nel corso del mese precedente ed inerenti ad iniziative diverse dalle lotterie, tombole, pesche di beneficenza, giochi di abilità radiotelevisivi e/o in altre manifestazioni;

- sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente che sono state operate a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di specifiche procedure di cui all'art. 21, comma 15, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.

Soggetti obbligati - Sostituti d'imposta.



Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:



- 1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali;
- 1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari;
- 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale dovuti da soggetti non residenti;
- 1030 - Ritenute su redditi di capitale diversi dai dividendi;
- 1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti;
- 1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari;
- 1043 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti;
- 1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine di valute estere;
- 1706 - ritenute su titoli atipici emessi da soggetti residenti;
- 1707 - ritenute su titoli atipici emessi da soggetti non residenti;
- 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni;
- 1045 - Ritenute su contributi corrisposti da regioni, province, comuni ed altri enti pubblici;
- 1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza;
- 1048 - Ritenute su altre vincite e premi;
- 1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio.



Riferimenti normativi

- Art. 25, 26, comma 3-bis, 28, 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- Art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- Art. 12 del D.Lgs. 21 novembre 1997, 461;
- Art. 6 del D.L. 23 maggio 1994, n. 307;

	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 1, comma 3, del D.Lgs. 2 ottobre 1981, n. 546; • Artt. 17, 18 e 19 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. • Art. 25 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78; • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30 giugno 2010, n. 94288; • Art. 21, comma 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449; • Agenzia delle Entrate, provvedimento 3 marzo 2010, n. 34755.
IMPOSTE DIRETTE	<p>Ritenute sui redditi di lavoro dipendente, autonomo e su provvigioni</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 16 novembre e slitta in quanto cade di sabato.</p> <p>Attività - Versamento delle ritenute alla fonte, operate nel corso del mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali, sulle provvigioni e per assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.</p> <p>Soggetti obbligati - Sostituti di imposta che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni, assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere.</p> <p>Modalità - Versamento con il modello F24, specificando i seguenti codici tributo:</p> <p>Lavoro dipendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio; - 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati; - 1012 - Ritenute su indennità per cessazione rapporto di lavoro. <p>Lavoro autonomo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo, compensi per l'esercizio di arti e professioni. <p>Provvigioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1040 - Ritenute su provvigioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza. <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artt. 23, 24, 25, 25-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; • Art. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; • Artt. 17, 18 e 19, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
22 VENERDÌ	<p>Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Attività - Pagamento della quarta rata del quinto periodo contabile (mese di settembre e ottobre), pari al prelievo erariale unico dovuto per il periodo contabile al netto di quanto versato per le prime tre rate.</p>

	<p>Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.</p> <p>Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5159-prelievo erariale unico e interessi - V periodo contabile - sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773; • Art. 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640; • Art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544; • Art. 39 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003; • D.M. 8 aprile 2004; • Art. 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223; • D.M. 12 aprile 2007.
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Canone di concessione</p> <p>Attività - Pagamento del canone di concessione sugli apparecchi da intrattenimento inerente al quinto periodo contabile (mesi di settembre e ottobre).</p> <p>Soggetti obbligati - Concessionari della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640.</p> <p>Modalità - L'adempimento deve risultare posto in essere utilizzando il modello F24-accise, specificando il codice tributo "5185-canone ed interessi previsti dalla convenzione per l'affidamento in concessione dell'attivazione e della conduzione operativa della rete per gli apparecchi di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (risoluzione n. 239/E del 6 settembre 2007)".</p> <p> Riferimenti normativi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773; • Art. 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640; • Art. 530 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266; • D.M. 4 luglio 2007.

Elenchi Intrastat - Periodicità mensile

Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a ottobre (soggetti mensili).

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, c'è soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;

- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 350.000 euro;

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Soggetti obbligati - Soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti cessioni di un ammontare totale trimestrale superiore a 50.000,00 euro.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange *oppure* all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi intracomunitarie.



Riferimenti normativi

- Art. 50, comma 6, D.L. 30 agosto 1993, n. 331;
- Art. 3 D.M. 22 febbraio 2010;
- Agenzia Dogane, determinazione 22 febbraio 2010, n. 22778, art. 3;
- Agenzia Dogane, determinazione 7 maggio 2010, n. 63336, art. 1.

28 GIOVEDÌ

TASSE E IMPOSTE VARIE

Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento

Attività - Pagamento della prima rata del sesto periodo contabile (novembre – dicembre), pari al 25% del PREU dovuto per il quarto periodo contabile (mesi di luglio e agosto).

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5160-prelievo erariale unico ed interessi – VI periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c.6, del TULPS (ris. n. 239/E del 06/09/2007)".



Riferimenti normativi

- Art. 110, comma 6, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- Art. 14-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;
- Art. 6 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544;
- Art. 39 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003;
- D.M. 8 aprile 2004;

- Art. 37, comma 49, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223;
- D.M. 12 aprile 2007.

30 SABATO

IMPOSTE
DIRETTE**Rivalutazione partecipazioni possedute al 1° gennaio 2024 –
Versamento imposta sostitutiva** **Attenzione**

La scadenza originaria è il 30 giugno è stata prorogata dal Decreto Legge n. 113/2024.

Attività - Versamento prima rata imposta sostitutiva del 16% per la rideterminazione valore delle partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2024.

Soggetti obbligati - Soggetti che possiedono titoli, quote o diritti non negoziati nei mercati regolamentati, indipendentemente dalla circostanza che essi siano rappresentativi di una partecipazione qualificata, così come definita dall'articolo 67, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 917/1986, ovvero di una partecipazioni non qualificata ai sensi della successiva lettera c-bis) della medesima disposizione.

Modalità - L'imposta sostitutiva per la rivalutazione è pari al 16% può essere versata in tre rati di pari importo con scadenza:

- 30 novembre 2024;
- 30 giugno 2025;
- 30 giugno 2026.

Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi del 3%.

Il versamento va effettuato con modello F24 utilizzando il codice tributo 8055 – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati.

**Riferimenti normativi**

- Art. 7, Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- Legge 30 dicembre 2023, n. 213.

IVA

Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA

Attività - Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel terzo trimestre solare.

Soggetti obbligati - Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.

Modalità - Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".

**Riferimenti normativi**

- Art. 21-bis, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 27 marzo 2017, n. 5879.